PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DELLA DIREZIONE LAVORI, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, INERENTI I LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO PER LA PEDIATRIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA. (COMMESSA 1595)

CIG 705529559D - CUP I97H17000180002

RISPOSTA QUESITO n. 16 del 13/06/2017 E' sufficiente un'autocertificazione 1. Nel caso di partecipazione di un operatore economico in italiano del dichiarante. appartenente a un altro stato membro (Germania) si chiede se, in fase di presentazione dell'offerta economica, devono essere prodotti i certificati relativi all'iscrizione alla Camera di Commercio e all'ordine professionale di appartenenza o se è sufficiente, in questa fase, un'autocertificazione (in italiano) del dichiarante. 2. In relazione all'art. 6, par. 6.2, lett. d) del disciplinare Si, possono essere inclusi in base a "... numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli quanto disposto dall'art. 2 del ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e Decreto MIT n. 263/2016. continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo...". Si premette che il precedente regolamento (DPR 207/2010 art.255, lett. d) recitava "i consulenti su base annua, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA". Ciò posto si chiede se i consulenti su base annua, iscritti ai relativi albi professionali, che fanno parte dell'ufficio di direzione lavori, o che firmino i progetti, e che fatturano nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, possono essere inclusi nel numero medio annuo del personale tecnico anche se tali consulenti non hanno in atto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la suddetta società offerente (requisito che, si ribadisce, non era richiesto dalla legge previgente.

Padova, 16 giugno 2017

Il Responsabile unico del procedimento Ing. Giorgio Franceschi